



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA <i>Area:</i> PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Modifica all'Allegato A del Regolamento Regionale 3 dicembre 2013 n. 17 concernente "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura."			
ASSESSORATO PROPONENTE	AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 29/01/2018 prot. 37	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Modifica all'Allegato A del Regolamento Regionale 3 dicembre 2013 n. 17 concernente "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO, in particolare, l'articolo 3bis del d.lgs. n.165 del 1999, che disciplina l'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38*", ed in particolare l'articolo 14, comma 6, recante: "*Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002*";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 «*Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola*»;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 2008, n. 725 recante "*Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.lg. 27 maggio 1999, n.165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002*";

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 "*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 – 2013*", ed in particolare l'articolo 1, commi 134 e 135 recanti le modalità di

attuazione nel territorio della Regione Lazio del citato articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 99/2004;

ATTESO che l'art.1, comma 135 della suddetta Legge regionale n. 12 del 2011 stabilisce che per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa, la Giunta regionale, con regolamento di attuazione e di integrazione:

a) individua i procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA ed indica, per ciascun procedimento, il termine per l'adozione del provvedimento finale, decorso il quale l'istanza si intende accolta;

b) descrive gli adempimenti cui i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria relativa a ciascun procedimento di cui alla lettera a), ivi compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l'attività agricola, della certificazione della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale, nonché al rilascio della certificazione dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 8 giugno 2016, n.17, pubblicata il 27 luglio 2016, riguardante in particolare l'istituto del silenzio-assenso;

RITENUTO di perseguire obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi afferenti all'esercizio dell'attività agricola, anche di competenza degli enti locali;

ATTESO che i predetti obiettivi possono essere perseguiti attuando nel territorio regionale il principio della sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118 della Costituzione;

VISTO il Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 riguardante: "*Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura*", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2013, n. 411;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 luglio 2014, n. 433 concernente: "*Integrazione e modifica Regolamento Regionale n. 17/2013 concernente: "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura"*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 25 luglio 2017 "*Modifica al Regolamento Regionale 3 dicembre 2013 n. 17 concernente "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura"*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 542 del 5 settembre 2017, con la quale è stato rettificato, per mero errore materiale, il paragrafo «Procedimento amministrativo n. 11 "Comunicazioni per modifiche non sostanziali di Impianti AUA" - punto 1) Principale normativa di riferimento», di cui all'Allegato A del Regolamento Regionale n. 17/2013, modificato con Deliberazione di Giunta Regionale del 25 luglio 2017 n. 458, sostituendo le parole "DGR G13447/2015" con le parole "Determinazione n. G13447/2015";

CONSIDERATO che il citato Regolamento regionale n. 17 del 2013 è comprensivo, tra l'altro, dell'Allegato A: "Procedimenti amministrativi per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA";

RITENUTO di semplificare ulteriormente il procedimento n. 3 "Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Bandi pubblici regionali per i regimi di aiuto relativi a misure gestite con "Procedura di istruttoria automatizzata delle domande". Gestione della ricevibilità", di cui al citato allegato A del Regolamento n. 17 del 2013, mediante il dimezzamento del termine di adozione del provvedimento finale, fissato pertanto in 30 giorni;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “*Norme sul governo del territorio*”, in particolare l’art. 57 (Piani di utilizzazione aziendale), comma 8, così come modificato dalla legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, che prevede che il Piano di utilizzazione aziendale sia rilasciato dalla struttura tecnica comunale competente ai sensi della citata legge n. 241 del 1990;

VISTA la nota prot. n. 640890 del 15 dicembre 2017, con la quale il Direttore della Direzione Regionale Territorio, urbanistica e mobilità ha trasmesso un’ulteriore semplificazione del procedimento n. 4 “Permesso di costruire in zona agricola”, di cui al citato allegato A del Regolamento n.17 del 2013;

RITENUTO, pertanto, di sostituire il procedimento n. 4 “Permesso di costruire in zona agricola” dell’Allegato A del Regolamento Regionale n. 17 del 2013;

CONSIDERATO che è stato riscontrato un errore materiale al punto 3) del procedimento n. 6 “Riconoscimento dell’indennizzo per i danni da fauna selvatica” dell’Allegato A al Regolamento Regionale n. 17 del 2013, costituito dal richiamo a “successivi punti 4), 5), 6) e 7)”, non presenti nella scheda del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di modificare il punto 3) del procedimento n. 6 “Riconoscimento dell’indennizzo per i danni da fauna selvatica” dell’Allegato A del Regolamento Regionale n. 17 del 2013, mediante l’eliminazione della parole “e specificati nei successivi punti 4), 5), 6) e 7)”;

ATTESO che con nota prot. n. 649338/04/23 del 20 dicembre 2017 le suddette proposte di rettifica e modifica dell’Allegato A del regolamento regionale n.17 del 2013 sono state trasmesse all’ANCI Lazio, all’UPI Lazio, alla COLDIRETTI Lazio, alla CIA Lazio, alla COPAGRI Lazio e alla CONFRAGRICOLTURA Lazio, al fine di ricevere osservazioni;

PRESO ATTO delle osservazioni trasmesse esclusivamente dalla COLDIRETTI Lazio con nota prot. n. 231 del 21 dicembre 2017, relativamente alla proposta di modifica del suddetto procedimento n. 4 “Permesso di costruire in zona agricola” dell’Allegato A del Regolamento Regionale n. 17 del 2013;

DATO ATTO dell’accoglimento delle menzionate osservazioni della COLDIRETTI Lazio da parte della Direzione Regionale Territorio, urbanistica e mobilità, come da email dell’11 gennaio 2018;

VISTA l’allegata proposta di Regolamento regionale, composta da n. 2 articoli, riguardante: “*Regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura” e successive modifiche. Modifiche all’Allegato A*”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO che, per i procedimenti amministrativi di cui alla presente proposta di Regolamento, gli adempimenti cui i CAA sono tenuti ad ottemperare, nonché i termini di conclusione dei procedimenti descritti, risultano adeguati e coerenti agli obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi afferenti all’esercizio dell’attività agricola enunciati dalle norme nazionali e regionali;

RITENUTO di demandare ad atti del Direttore regionale competente per materia, da adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, la definizione:

- a) delle procedure operative relative a ciascun procedimento amministrativo, nonché della modulistica applicativa per semplificare e facilitare le operazioni di attuazione del Regolamento;
- b) delle procedure relative alla gestione delle istanze, qualora siano presentate mediante procedure informatizzate eventualmente rese disponibili dall’amministrazione competente;

DATO ATTO che la proposta di Regolamento è stata trasmessa in data 16 gennaio 2018, con prot. n. 23793 all'Ufficio Legislativo, ai sensi del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot.n. 45936 del 26.01.2018 dell'Ufficio Legislativo;

CONSIDERATO pertanto di approvare la presente proposta di Regolamento regionale, composta da n. 2 articoli, riguardante: *“Regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura” e successive modifiche. Modifiche all'Allegato A”*;

DELIBERA

le premesse formano parte sostanziale della presente deliberazione,

1. di approvare il Regolamento Regionale riguardante: *“Regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura” e successive modifiche. Modifiche all'Allegato A”*, composto da n. 2 articoli, costituente parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
2. di demandare ad atti del Direttore regionale competente per materia, da adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, la definizione:
 - a. delle procedure operative relative a ciascun procedimento amministrativo, nonché della modulistica applicativa per semplificare e facilitare le operazioni di attuazione del Regolamento;
 - b. delle procedure relative alla gestione delle istanze, qualora siano presentate mediante procedure informatizzate eventualmente rese disponibili dall'amministrazione competente;
3. di demandare a successivi atti, sentite le Direzioni regionali interessate, la revisione periodica del Regolamento, qualora modificazioni del quadro normativo e procedimentale lo richiedano.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.